



Sentenza n. 199/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

composta dai seguenti Magistrati:

Gianpiero D'Alia

Presidente f.f.

Carlo Efisio Marrè Brunenghi

Giudice relatore

Guido Tarantelli

Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di conto iscritto al n. **23774** del registro di segreteria relativo al **conto giudiziale n. 36774** avente ad oggetto la gestione contabile del tesoriere della regione Calabria per l'**esercizio finanziario 2016 da parte di** Banche Popolari Riunite, oggi **Banca Intesa San Paolo SpA e BPER Banca SpA**, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Mario Giudice del foro di Palermo, presso il cui studio in Palermo, alla Piazza Sturzo n. 14 è elettivamente domiciliato, giusta procura in calce alla memoria costitutiva.

~~Esaminati gli atti e i documenti del giudizio:~~

~~All'udienza del 09.07.2024, data per letta la relazione del
relatore, Primo referendario dott. Carlo Efsio Marrè Brunenghi,
uditi l'Avv. Mario Giudice per l'agente tesorerie, nonché il
Pubblico Ministero nella persona del Vice Procuratore Generale
dott. Giovanni Di Pietro, che concludevano come da verbale di~~

udienza,

FATTO

1. Con relazione di irregolarità n. 458/2023 del 04.10.2023, il Magistrato istruttore ha evidenziato talune irregolarità vieppiù superate in corso di istruttoria, e precisamente:

a. Mancata sottoscrizione del conto da parte dell'Agente contabile: il Magistrato istruttore ha precisato che la firma è presente sulla lettera accompagnatoria del conto acquisita in sede di istruttoria;

b. Disciplina del servizio di tesoreria a convenzione scaduta e dubbi sulla legittimazione passiva di BPER: il Magistrato istruttore – dopo aver precisato (i) che il conto giudiziale risulta reso dalla UBI BANCA SpA quale tesoriere della Regione Calabria, (ii) che con nota della Regione Calabria del 04/04/2022 quest'ultima comunicava l'avvenuta cessione del ramo d'azienda di UBI BANCA SpA a BPER BANCA SpA nel servizio di tesoreria/cassa (cfr., Gazzetta Ufficiale n. 35 del 23 marzo 2021), (iii) che la UBI BANCA SpA, con atto di fusione per incorporazione del 29.09.2021 è stata fusa per incorporazione in INTESA SAN PAOLO SpA - ha ritenuto di individuare, stante l'esercizio finanziario di riferimento e la data di deposito del conto, in UBI BANCA SpA l'agente contabile del conto in esame, ferme restando eventuali conseguenze sostanziali in capo a BPER (cessionaria del ramo d'azienda);

Nel **merito**:

c. Addebito interessi passivi su anticipazione di tesoreria: non risulta ricorso all'anticipazione di tesoreria nell'esercizio considerato;

d. Corresponsione oneri diversi e/o maggiori di quelli pattuiti per il Servizio di Tesoreria: tendenziale gratuità del servizio;

e. Tempestività dei pagamenti: scadenze rispettate;

f. Tempestività pagamento oneri previdenziali: scadenze rispettate e pagamenti quietanzati;

g. Pagamenti in misura maggiore rispetto alle previsioni di bilancio: non risultano;

h. Conti postali: il Magistrato istruttore sottolinea che non risultano agli atti le reversali di incasso di n. 5 conti correnti.

2. Si sono costituite - in data 25.01.2024 - **BANCA INTESA SAN PAOLO e BPER Banca SpA** col ministero dell'Avv. Mario Giudice, **eccependo**:

a. Quanto alla legittimazione passiva e alla durata della convenzione: il rilievo della sentenza TAR Calabria (sez. Catanzaro n. 1994/2023) che il Collegio, nel giudizio 23536 sul conto del Tesoriere Regione Calabria esercizio finanziario 2017, ha posto a base del suo *decisum*, nel senso che è legittimato passivamente BPER. Nella prospettazione dell'Avv. Giudice, se il Collegio intende dare continuità alla precedente **sentenza n.**

222/2023, la questione è superata, diversamente deve essere integrato il contraddittorio nei confronti della BNL Paribas, facente parte del RTI e a cui l'amministrazione non ha notificato la relazione del Magistrato istruttore né il decreto di fissazione dell'odierna udienza;

b. Nel merito: la difesa assume che l'irregolarità concerne unicamente la mancata acquisizione in sede istruttoria delle reversali d'incasso sui 5 conti correnti. In allegato alla memoria costitutiva, sono stati depositati i documenti attestanti il riversamento delle somme (*<scrittura contabile di sintesi delle reversali>* – doc. 12-13-14-15-16-17 in atti).

Indi, ha concluso chiedendo: in via preliminare, valutare l'opportunità di integrare il contraddittorio verso BNL e nel merito ritenere corretta la gestione e dichiarare cessata la materia del contendere.

3. All'udienza del 14.02.2024, la difesa dell'istituto tesoriere si è riportata alla memoria depositata insistendo per il discarico del conto. Ha insistito nell'accoglimento della preliminare richiesta di dichiarazione di difetto di legittimazione passiva della Banca Intesa, in quanto il conto è stato gestito da una RTI a capo della quale vi era la ex UBI Banca, a cui solo successivamente è subentrata BPER e sottolineato che tale circostanza è supportata anche da pronunce della Sezione Giurisdizionale su giudizi di conto similari.

Il Pubblico Ministero ha concluso per la irregolarità del conto, come da relazione del Magistrato relatore, rimettendosi alla valutazione del Collegio sul difetto di legittimazione passiva.

4. In esito alla predetta udienza, con **ordinanza n. 13/2024 del 28.02.2024**, il Collegio – preso atto che sulla preliminare questione della legittimazione passiva in capo a BPER, questa Sezione si era già pronunciata su fattispecie analoga in relazione all'esercizio finanziario 2017 con sentenza n. 222/2023 del 14.12.2023 a cui il Collegio, conseguentemente, ha reputato opportuno dare continuità -, preso altresì atto della circostanza che, nel merito, la difesa dell'Istituto tesoriere ha depositato le scritture contabili di sintesi delle reversali di incasso sui cinque conti correnti di cui l'istruttoria lamentava il mancato riscontro (doc.12-13-14-15-16-17), ma che, tuttavia, il doc. 17 depositato riguarda unicamente il movimento del 09.06.2016 (assegno postale di euro 160mila), mentre restavano privi di prova i movimenti del 11.04.2016 (euro 36.219,21 – postagiro di servizio su conto 887000 prot. 185185 rg. 6853 Catanzaro Avv. Musto) + (euro 2.965,82 - postagiro di servizio su conto 887000 prot. 185185 rg. 6853 Catanzaro Avv. Musto) che, secondo la difesa, concernerebbero una partita di giro fra conti postali, e ritenuto che, ai fini di un completo esame del conto in questione non potesse prescindersi dall'esame dei documenti comprovanti i movimenti predetti, ha ordinato a UBI BANCA SpA e BPER SpA di depositare i documenti comprovanti gli stessi, mediante

deposito presso la Segreteria della Sezione entro e non oltre il 09/06/2024, fissando per la prosecuzione del giudizio l'udienza odierna.

5. Con **nota del 03.06.2024**, la difesa dell'istituto tesoriere ha depositato la documentazione richiesta che comprova le movimentazioni sopra riferite.

6. All'**udienza del 09.07.2024**, l'Avv. Giudice, nel riportarsi alla memoria depositata, ha precisato che si è provveduto a depositare la documentazione richiesta. Ha richiamato quanto già dedotto in materia di prelevamento dai conti postali, precisando che l'agente contabile non ha operatività diretta sul conto postale, in quanto opera a seguito delle indicazioni dell'Amministrazione. Ha altresì sottolineato che i prelevamenti sono stati cadenzati in relazione al fabbisogno dell'Ente e sono stati congrui per numero e per importi. Ha precisato anche che l'ente non ha mai operato in regime di anticipazione e non ha mai assunto oneri finanziari. Indi ha concluso insistendo per il discarico. Il Pubblico ministero, preso atto della documentazione depositata, ha pur egli concluso per la regolarità del conto ed il discarico dell'agente contabile. All'esito la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Sull'eccezione *difetto di legittimazione passiva da parte di Banca Intesa San Paolo Spa e BPER Spa.*

Il Collegio, come già rilevato con l'ordinanza istruttoria n.13/2024 del 28.02.2204, intende dare continuità al *decisum* di cui alla **sentenza n. 222/2023 del 14.12.2023** di questa Sezione (cfr. sul punto, in particolare, pagg. 19 e seguenti della sentenza), attesa la sovrapponibilità delle due fattispecie, ferma restando invece la diversità delle gestioni finanziarie di riferimento (2016 e 2017).

E del resto, la stessa difesa dell'istituto tesoriere, con la costituzione del 25.01.2024 ha precisato che la questione *de quo*, laddove il Collegio intendesse dare continuità alla decisione n. 222/2023, può dirsi superata (cfr., memoria costitutiva Banca Intesa San Paolo Spa e BPER Spa, pag. 9, ult. cpv.).

Di conseguenza, deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva di Banca Intesa San Paolo Spa e, per converso, affermata la legittimazione passiva esclusiva in capo a BPER SpA (cessionaria di tutti i rapporti attivi e passivi prima facenti capo a UBI BANCA Spa). quale agente tesoriere della Regione Calabria per l'esercizio finanziario 2016

2. Merito.

La gestione di UBI Banca Spa/BPER Spa relativa al conto giudiziale n. 36774 deve essere dichiarata regolare e l'agente, pertanto, scaricato da ogni eventuale addebito.

2.1. Anche in questo caso, parallelamente all'esercizio finanziario 2017 (giustiziato con la sentenza n. 222/23 cit.), la questione della mancata sottoscrizione del conto da parte

dell'agente può dirsi superata dalla sottoscrizione della lettera di accompagnamento del conto depositato, che riproduce i dati essenziali del conto e, segnatamente, il quadro riassuntivo di cassa, idoneo a ricondurre la redazione del conto giudiziale al suo sottoscrittore, e ciò anche in ragione della concordanza tra i dati contenuti nel conto giudiziale e quelli contenuti nella citata nota di accompagnamento.

2.2. Venendo infine all'esame delle scritture contabili, il Collegio, esaminata la documentazione depositata dalla difesa dell'istituto tesoriere, osserva che dalla copia dell'estratto del conto corrente postale intrattenuto presso Banco Posta dall'Ente Regione Calabria, relativo al mese di aprile 2016, alla pagina 2 sono effettivamente riportate le movimentazioni di euro 36.219,21 ed euro 2.965,82 con causali "postagiato di servizio su conto su conto 887000 prot. 185185 RG 6853/14 Tr. Catanzaro Avv. Musto".

Conseguentemente, sono superate le criticità riscontrate con l'ordinanza n. 13/2024 del 14.02.2024, ed il conto giudiziale n. 36774 deve essere dichiarato regolare e l'agente contabile scaricato da ogni addebito.

3. Non si dà luogo a pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Calabria, definitivamente pronunciando sul conto giudiziale **n. 36774**, avente per oggetto la gestione di UBI BANCA SpA quale

Istituto Tesoriere della Regione Calabria per l'esercizio finanziario 2016, così provvede:

- Dichiarare il difetto di legittimazione passiva di Banca Intesa San Paolo Spa;
- Dichiarare regolare il conto giudiziale **n. 36774** e scaricare l'agente da ogni addebito a suo carico.
- Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Catanzaro, nella Camera di consiglio del 9 luglio 2024.

Il Relatore

Il Presidente

Carlo Efsio Marrè Brunenghi

Gianpiero D'Alia

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

Depositata in segreteria il 23/09/2024

Il Funzionario responsabile

Dott.ssa Stefania Vasapollo

Firmato digitalmente